

N. R.G. 3311/2025



**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI**

La dott.ssa Alessandra Mirabelli,

visto il ricorso proposto l'8/3/2025 da **Parte\_1** con sede legale in **San Lazzaro di Savena (BO), via Dell'Artigiano nr. 4** ai sensi dell'art. 19 CCI per la conferma di misure protettive nei confronti di tutti i propri creditori di cui ha fatto istanza in sede di nomina dell'esperto per la Composizione negoziata della crisi (CNC) *ex artt. 17 e 18 CCI*;

rilevato che il ricorso è stato presentato nel rispetto dei termini dell'art. 19, I comma, CCI; ritenuta la competenza del Tribunale di Bologna *ex art. 27 CCI*, nel cui circondario ha sede la ricorrente;

rilevato che sono state con il decreto di fissazione di udienza evidenziate criticità in ordine alla perseguibilità di un piano meramente liquidatorio di tipo atomistico cioè in assenza, sin dall'origine, di una azienda in esercizio o con possibilità di ripresa dell'attività, disponendosi quindi la convocazione della sola ricorrente e dell'esperto dott. **Persona\_1** e riservando l'integrazione del contraddittorio all'esito dell'udienza stessa;

che l'Esperto nel proprio parere del 18 marzo 2025 ha confermato che il Piano, come modificato rispetto alla prospettazione originaria, mantiene la propria natura liquidatoria, ma prevede apporti di finanza terza dei soci (che hanno peraltro già rinunciato ai rimborsi dei finanziamenti effettuati a favore della società oltreché alla percezione dei compensi come amministratori e alcuni soci anche al credito a loro spettante a titolo di TFR) con la possibilità, così, di presentare una soluzione chiaramente migliorativa <<per tempi e valori riconosciuti ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e, conseguentemente, idoneo a perseguire un risanamento "oggettivo">>; sono stati quindi definiti gli apporti di finanza esterna e altre modifiche migliorative (importo complessivo pari ad euro 86.371,00 e rinuncia della società **Controparte\_1** al proprio diritto di credito per canoni di locazione scaduti

dell'immobile in cui è esercitata l'attività di impresa, pari ad euro 15.012,00) che consentirebbero di proporre ai creditori (invero non numerosi) un pagamento integrale dei dipendenti e degli altri privilegiati (professionisti e artigiani) e degli enti previdenziali, il pagamento dei crediti finanziari garantiti da MCC nella misura del 20%, dei debiti erariali nella misura del 15,65% tramite un accordo di transazione *ex art. 23 comma 2-bis CCI* e infine dei chirografari nella misura del 10%;

che l'Esperto ha rilevato che attualmente sono in forze alla società tre dipendenti, due già dimissionari e il terzo addetto al processo produttivo, già socio ed ex amministratore ed anche l'attuale amministratore svolge ancora attività lavorativa in azienda; sono in corso alcune commesse, ma <<l'obiettivo è quello di interrompere l'attività d'impresa e mettere in liquidazione la Società, procedendo alla vendita delle scorte di magazzino e degli altri cespiti strumentali, sondando, a stretto giro, l'eventuale interesse all'acquisto da parte di clienti o di imprese competitor>>; in questa prospettiva, la soluzione di ristrutturazione del debito non appare implausibile, così come il raggiungimento di accordi con i creditori, per cui la protezione appare strumentale alle trattative, anche se allo stato non risultano in atto attività esecutive nei confronti della società ricorrente;

che all'udienza in data 19 marzo 2025 è stata nuovamente sottoposta alla ricorrente la questione della percorribilità della composizione negoziata in caso di assenza di continuità d'impresa neppure in forma indiretta e la Difesa ha evidenziato come i dati normativi alla luce delle modifiche del correttivo di settembre 2024 al Codice della crisi e dell'insolvenza propendono per l'inclusione nel percorso della cnc anche di imprese che intendano liquidarsi tramite un accordo con i propri creditori, come confermato dai due precedenti di merito già citati nel ricorso;

#### OSSERVA

Le misure protettive non possono trovare conferma perché, diversamente da come argomentato dalla ricorrente, la composizione negoziata non rappresenta un percorso cui può avere accesso un soggetto imprenditoriale che intenda proporre un piano interamente liquidatorio con cessazione definitiva dell'attività e dismissione disgregata degli *assets* aziendali, neppure laddove tale soluzione comporti una proposta migliorativa per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria giudiziale.

La ricorrente sostiene che, anche a seguito del c.d. Correttivo di settembre 2024, l'esplicitazione della possibilità di accesso alla composizione negoziata anche a imprese in stato di insolvenza e

la previsione di esiti quali il concordato semplificato e gli altri strumenti di regolazione della crisi – tra cui l'accordo di ristrutturazione e il concordato liquidatorio – all'art. 23 comma 2 CCI non più quali alternative al mancato raggiungimento di accordi e stipula dei contratti di cui al comma 1 della medesima norma, ma quale approdo fisiologico, avrebbero definitivamente sancito la possibilità di accedere alla composizione proponendo un piano meramente liquidatorio. Se infatti tali soluzioni sono alternative fisiologiche agli accordi e non il prodotto di un esito negativo delle relative trattative, non si comprende perché non potrebbero essere fin dall'inizio oggetto della proposta e del piano sottoposti ai creditori.

La soluzione interpretativa propugnata è però in contrasto con la finalità dell'istituto, come si delinea nella sua definizione e nell'insieme delle norme che lo disciplinano.

L'art. 12 comma 1 CCI individua le condizioni di ricorso alla cnc: l'imprenditore può accedere alla composizione negoziata se versa in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di crisi o di insolvenza (purché reversibile) e “risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa”. Il termine “risanamento dell'impresa” definisce un ambito ben diverso da quello di ristrutturazione delle passività, perché fa riferimento al ripristino di un equilibrio economico finanziario che si attaglia all'impresa in funzionamento (o che si propone di riprendere ad operare come tale). Scopo della composizione, quindi, non è la semplice ristrutturazione del debito esistente, ma la possibilità di prosecuzione dell'attività imprenditoriale, sia da parte dello stesso debitore, sia da parte di un terzo nelle forme della c.d. continuità indiretta (come evidente dal riferimento, contenuto nella norma, all'“impresa” e non all'“imprenditore”), resa possibile proprio grazie alle iniziative programmate dal debitore per superare la situazione di squilibrio, crisi o insolvenza non irreversibile esistente al momento dell'accesso alla composizione.

Come precisato in un recente precedente del Tribunale di Verona (10 Marzo 2025. Est. Pagliuca su [ilcaso.it](http://ilcaso.it)) *“La ristrutturazione del debito, ..., costituisce un passaggio necessario (unitamente alle altre iniziative industriali e di discontinuità rispetto al passato) per conseguire l'obiettivo finale del risanamento dell'impresa e non può costituire essa stessa la finalità della composizione prescindendo dalla possibilità di consentire all'impresa (a tal fine, appunto, risanata) di proseguire la propria attività. E le iniziative intraprese a tal fine dall'imprenditore debbono essere compendiate ed illustrate nel progetto di piano di risanamento di cui all'art. 19, c. 2 lett. d) CCII, il quale – quindi – non potrà limitarsi a prevedere la mera liquidazione dei beni del debitore, dovendo – come detto – essere prospettata la possibilità di finale prosecuzione dell'attività di impresa, eventualmente anche in capo a terzi per effetto della cessione dell'azienda”*. Il provvedimento qui

citato prosegue dando evidenza ad altri indici normativi che presuppongono la prosecuzione dell'attività d'impresa: la necessità di predisposizione di un piano finanziario per i successivi sei mesi (che presuppone che l'impresa sia in attività o che, comunque, ne sia prevista la riattivazione) e delle iniziative che l'imprenditore intende adottare per conseguire il risanamento; la redazione del piano secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'art 13, comma 2 CCI (corrispondente alla sezione II del Decreto dirigenziale del 21.3.23) i cui punti (quantomeno le indicazioni dei punti 1, 2.8 e 3 da seguire per la predisposizione della prima bozza di piano) fanno chiaro riferimento alla prosecuzione di attività (assetto organizzativo dell'impresa e possesso delle competenze tecniche occorrenti “per le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare”, monitoraggio dell'attività aziendale anche in prospettiva, sussistenza di un piano di tesoreria a 6 mesi o comunque della stima delle entrate e delle uscite per le successive 13 settimane, sussistenza di informazioni sull'“andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari” con confronto con i risultati degli anni precedenti, individuazione delle strategie di intervento e delle iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare, la capacità del management di attuare tali strategie e la sostenibilità economica delle stesse). Tutte indicazioni che, secondo il Tribunale di Verona, esplicitano *“che all'imprenditore è richiesto di elaborare un vero e proprio piano industriale di risanamento in ottica di continuità dell'attività di impresa e non certo un semplice piano di dismissione dei propri beni finalizzato solo ad acquisire le risorse per garantire una soddisfazione almeno parziale ai creditori, con mera ristrutturazione del debito e senza alcuna realistica e fondata prospettiva di prosecuzione dell'attività di impresa”*.

L'insieme delle disposizioni rende evidente che l'accesso al percorso deve essere compiuto da un imprenditore che sia, ancorché insolvente, in grado di tentare, attraverso la predisposizione di un piano e la trattativa con i creditori, il risanamento dell'impresa, anche in mano di terzi se ciò risulti necessario (art. 12 comma 2 CCI: “L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro”). Del resto, nel definire gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la lett. *m-bis*) dell'art. 1 CCI ha esplicitato che essi ricomprendono, da un lato, “le misure, gli accordi e le procedure ... volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale” e, dall'altro, quelli “volti alla liquidazione del

patrimonio”, rendendo evidente la differenza tra “risanamento dell’impresa” e “liquidazione del patrimonio” e ciò proprio al fine di recepire la definizione di “ristrutturazione” contenuta nell’articolo 2, paragrafo 1, numero 1, della Direttiva *Insolvency*, ma anche di ricomprendere nella definizione di “strumenti” e nella disciplina del procedimento unitario il concordato con cessione dei beni (cfr. relazione illustrativa al d. lgs. 83/2022).

Il dato testuale, dunque, appare chiaro nell’escludere dal percorso di composizione negoziata le imprese che non siano in grado di prospettare un proprio risanamento.

Ulteriori elementi in tal senso si rinvencono:

1) nel contenuto tipico delle misure protettive, che non solo prevede il divieto di attività esecutiva e cautelare anche sui “beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’impresa” (effetto, invero, disciplinato anche all’art. 54 comma 2 CCI per tutti gli strumenti, anche liquidatori), ma, soprattutto, il divieto di rifiutare l’adempimento (o comunque modificare o risolvere) dei contratti pendenti per mancato pagamento dei crediti anteriori alla data di richiesta della protezione, effetto che è proprio solo degli strumenti in continuità (cfr. art. 64 comma 4 e 92 *bis* CCI); del resto la relazione illustrativa al d.lgs. 83/2022, proprio in relazione a tale effetto tipico delle misure protettive esplicita che il percorso è finalizzato alla conservazione dei valori aziendali: “Rispetto al parere reso dalla II Commissione Giustizia della Camera sul punto, si osserva che la disposizione deve poter riguardare tutti i contratti, e non solo quelli essenziali, trattandosi di impresa che accede ad un percorso in un momento in cui è pienamente operativa e l’imprenditore non viene in alcun modo spossessato. Va pertanto garantita la sua piena operatività eliminando il rischio che l’apertura delle trattative danneggi l’attività da risanare invece che consentirne la ristrutturazione. Anche la previsione, richiesta nel parere, di stabilire che sia l’imprenditore a richiederla non pare opportuna posto che ciò determinerebbe il necessario intervento del tribunale snaturando del tutto il percorso di composizione e frustrando le esigenze di celerità delle trattative più volte sottolineate”;

2) nell’obbligo dell’imprenditore di gestire l’impresa insolvente nell’ambito della composizione negoziata se “esistono concrete prospettive di risanamento” nell’intento di “individua[re] la soluzione per il superamento della situazione di insolvenza” (art. 21 comma 1 CCI), disposizione che, se ve ne fosse bisogno, rende ancor più evidente che il “risanamento” non può consistere nella mera attività di liquidazione dell’attivo funzionale alla ristrutturazione del passivo attraverso lo stralcio concordato dei crediti.

Alla luce di tali chiari dati testuali e sistematici, l'argomento secondo cui la modifica del secondo comma dell'art. 23 CCI espliciterebbe la volontà legislativa di estendere il percorso di cnc anche all'impresa insolvente che intenda procedere alla propria liquidazione disaggregata attraverso le trattative "assistite" per giungere a un accordo con i creditori o, indifferentemente, approdare agli strumenti giudiziali liquidatori previsti dal Codice della crisi non pare fondato.

Innanzitutto, la modifica è indicata come "non sostanziale" e finalizzata solo a "rendere esplicita l'intenzione del legislatore e quindi valorizza le potenzialità della composizione negoziata che non deve essere vista come uno strumento che ha esito positivo solo se ed in quanto porta ad una delle soluzioni di risanamento di cui al comma 1 o al comma 2, lettera b). Anche gli eventuali sbocchi giurisdizionali, infatti, vanno considerati come risultati positivi della composizione che, rispetto ad essi, è chiamata a svolgere un ruolo preparatorio tale da garantire ristrutturazioni più rapide ed efficienti" (cfr. relazione illustrativa al secondo Correttivo): l'intento legislativo non è quindi quello di rendere indifferenti i presupposti di accesso alla composizione in ragione dei suoi possibili sbocchi, ma solo quello di far "apprezzare" il percorso anche laddove non conduca a un accordo con i creditori (o il risanamento si sia rivelato comunque non concretamente perseguibile), perché comunque obbliga l'imprenditore non solo a verificare concretamente le possibilità/capacità di risanamento dell'impresa, ma anche, ad esempio, a determinare ed esplicitare i valori di liquidazione giudiziale e, pur in caso di sviluppo negativo, lo agevola nella scelta e predisposizione dello strumento alternativo.

La modifica normativa, quindi, non mira a equiparare ai fini dell'accesso alla cnc l'impresa in funzionamento o che possa comunque essere risanata a quella destinata alla mera liquidazione atomistica, ma solo a esplicitare che il percorso può concludersi con l'accesso a qualsiasi strumento di tipo giurisdizionale anche a stampo liquidatorio (il concordato semplificato lo è sicuramente) e che tale risultato non deve leggersi come un fallimento del percorso stragiudiziale, perché comunque avrà agevolato e razionalizzato anche l'eventuale concordato con cessione dei beni.

Vi è anche un'ulteriore ragione per respingere la tesi della compatibilità tra cnc e piano originariamente liquidatorio, ovvero la possibilità di eludere il chiaro dato normativo che impone all'imprenditore che intenda procedere alla liquidazione atomistica del proprio patrimonio in via negoziale attraverso un "apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in

misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo” (art. 84 comma 4 CCI). Tale disposizione, che non si applica al concordato semplificato in quanto non espressamente richiamata all’art. 25 *sexies* CCI, sarebbe facilmente aggirabile attraverso il preventivo ricorso alla cnc da parte dell’imprenditore che non abbia alcuna possibilità di risanamento, perché questi potrebbe proporre ai creditori solo il ricavato della liquidazione atomistica e, in caso di rifiuto, legittimamente accedere al concordato semplificato imponendo loro una ristrutturazione siffatta, senza alcun apporto di risorse esterne. L’esito liquidatorio della composizione negoziata rappresentato proprio dal concordato semplificato (con i suoi evidenti vantaggi rispetto al concordato ordinario) è ammissibile solo se nel momento di instaurazione delle trattative vi erano ragionevoli possibilità di conseguire il risanamento dell’impresa e tale obiettivo non sia stato conseguito nonostante le trattative condotte secondo correttezza e buona fede (cfr., oltre a Tribunale di Verona cit., anche Tribunale di Milano 15 aprile 2025, Pres. Est. **Per\_2** in **Email\_1** ). Né è possibile forzare il dato normativo ritenendo che, laddove l’imprenditore intenda fin da principio cedere i propri *assets* e soddisfare con tale ricavato i creditori, in mancanza di un accordo possa optare solo per il concordato liquidatorio ordinario e non per quello semplificato, perché l’art. 23 comma 2 CCI non pone alcun limite all’alternatività delle soluzioni che elenca. Opzioni ermeneutiche che diano ingresso a una “composizione negoziata liquidatoria” non sembrano quindi compatibili né con il dato letterale, né con le finalità (e i conseguenti confini) degli strumenti delineati dal Codice della crisi e dell’insolvenza.

E’ quindi necessario, per l’accesso alla composizione negoziata e, quindi, a fortiori, per la conferma delle misure protettive, che il debitore abbia depositato l’istanza allo scopo di risanare l’impresa sulla base di un piano che renda verosimile il conseguimento di tale risultato di riequilibrio o che, in ogni caso, consenta all’impresa vitale di proseguire in mani altrui e solo in quest’ottica (e non nella mera scelta del percorso negoziale accompagnato dall’esperto), si giustificano sia le misure premiali che sono collegate al raggiungimento delle soluzioni di accordo (cfr. art. 25 *bis* CCI), sia un esito liquidatorio agevolato.

Le misure protettive non possono essere confermate, risultando ultronea l’instaurazione del contraddittorio con i creditori.

**P.Q.M.**

non conferma e per l'effetto revoca le misure protettive richieste da *Parte\_1*  
[...] nell'ambito della composizione negoziata della crisi per la quale è stato nominato  
Esperto il dott. *Persona\_1*

dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero in sede per le determinazioni di competenza.

Bologna, 30 aprile 2025

La Giudice  
Alessandra Mirabelli